



COMUNE DI GROTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Sindacale n. 7 del 14/02/2021

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Efficacia dal 15 al 28 febbraio 2021.**

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 30;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 19 novembre 2020 «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 novembre 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico*»;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «*Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 05 gennaio 2021, n. 1 «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*» che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e*

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» che dispone all'art.14: *“1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021”*;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.13 del 12/02/2021 in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, in particolare, l'art. 1 che dispone nel territorio della Regione Siciliana l'efficacia delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 per la c.d “zona gialla”;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 13 febbraio 2021 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 49 del 22/09/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che disciplina l'accesso negli uffici comunali;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.4 del 16/01/2021 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Settore Funebre e cimiteriale. Efficacia fino al 30/04/2021”*;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Sentito il Segretario Comunale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...”*;

ORDINA

1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono tenuti a comunicare all'Asp di Agrigento il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale.
2. I servizi bibliotecari sono offerti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00, e il lunedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
3. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n.13 del 12/02/2021 e quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 per la c.d “zona gialla”.
4. L'efficacia della presente Ordinanza **dal 15 al 28 febbraio 2021.**

DISPONE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, all'ASP di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO
F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA